

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 420-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SIGNORELLO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976*

*(V. Stampato n. 442)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro dei Trasporti**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 dicembre 1976*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia  
e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi  
derivanti dalla navigazione aerea, effettuato a Ottawa  
il 29 ottobre 1974

**Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1977**

ONOREVOLI SENATORI. — Le note scambiate tra l'Italia e il Canada, il 29 ottobre 1974, attribuiscono un potere impositivo sull'intero reddito al Paese cui appartiene l'impresa di navigazione aerea in traffico internazionale.

Con il presente accordo, pertanto, si evita la doppia imposizione sui redditi realizzati da imprese — italiane e canadesi — in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea.

Si consente, così, alla compagnia di bandiera italiana di superare le posizioni di inferiorità derivanti, nella concorrenza, dall'applicazione di analogo regime convenzionale ai vettori aerei degli altri Paesi europei.

La Commissione esteri propone unanime l'approvazione del disegno di legge di ratifica, che ha già avuto l'assenso dell'altro ramo del Parlamento.

SIGNORELLO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, effettuato a Ottawa il 29 ottobre 1974.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di Note stesso.